

(N. 1187-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE RESTAGNO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 14 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1620)*

d'iniziativa del Deputato CAMANGI

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 OTTOBRE 1955

---

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1956

---

Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di incrementare la ricostruzione e la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, con decreto luogotenenziale n. 322 del 7 giugno 1945, vennero disposte particolari agevolazioni tributarie riguardanti:

1° le imposte di registro ed ipotecarie dovute da chi si assuma la ricostruzione e riparazione:

a) sulle compravendite di edifici distrutti e danneggiati;

b) sugli acquisti di aree, comprese le permutate fatte a scopo di ricostruzione, in località diversa da quella sulla quale insisteva il bene distrutto o danneggiato, alla condizione che non sia possibile la ricostruzione sull'area originaria.

2° l'imposta di registro sui contratti di appalto occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni.

3° l'imposta di registro ed ipotecaria sugli atti di finanziamento occorrente destinato alla ricostruzione o alla riparazione nonché sui conferimenti di immobili, denari o merci in società aventi lo scopo della ricostruzione e della riparazione.

Le predette agevolazioni vennero previste per il periodo corrente dal 7 giugno 1945 al 30 giugno 1950.

Sempre per le stesse finalità, le agevolazioni di cui sopra con la legge 10 agosto 1950, n. 665,

vennero prorogate al 30 giugno 1953 e successivamente con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, al 30 giugno 1955.

La proposta di legge d'iniziativa del deputato Camangi prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1957 ed avrebbe dovuto essere approvata da parecchi mesi, nonostante le riserve formulate dalla Commissione finanze e tesoro, che, fra l'altro, auspicava una legge organica che, rivedesse tutta la materia, che fu difatti presentata dal Ministro delle finanze.

Di conseguenza la proposta Camangi, e quella dell'onorevole Pacati che riguarda le costruzioni edili, vennero accantonate per affrontare il nuovo disegno organico che interessa tutta la materia della *costruzione e della ricostruzione* presentato dal Ministro Andreotti il 12 dicembre 1955.

Siccome però tale complesso disegno di legge non ha potuto sinora essere esaminato e richiederà molto tempo per essere discusso ed approvato (come d'altronde era prevedibile) per evitare ulteriori ritardi, con gravi pregiudizi a privati ed enti, si impone, anche su parere conforme della 5ª Commissione senatoriale, la proroga delle vigenti norme al 31 dicembre 1957, secondo la formulazione presentata dall'onorevole Camangi.

RESTAGNO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1957.

Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1955.